

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 TFUE e 279 TFUE e volta alla concessione di provvedimenti provvisori aventi ad oggetto, da un lato, la sospensione dell'esecuzione degli atti con cui la Commissione ha respinto l'offerta delle ricorrenti nell'ambito della gara di appalto JRC/IPR/2016/C.4/0002/OC e, dall'altro, in sostanza, la sospensione del contratto stipulato tra la Commissione e l'aggiudicataria di detta gara d'appalto.

Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori nella parte in cui essa è diretta avverso la Carmet Sas di Fietta Graziella & C.*
- 2) *Per il resto, la domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 3) *Le spese sono riservate.*

Ordinanza del Tribunale del 18 maggio 2017 — Verschuur/Commissione

(Causa T-877/16) ⁽¹⁾

(«Ricorso per annullamento — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documento attinente al procedimento amministrativo relativo all'aiuto SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore della Starbucks — Diniego di accesso — Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2017/C 249/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Steven Verschuur (Baarn, Paesi Bassi) (rappresentante: P. Kreijger, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz, A. Buchet e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della decisione della Commissione, del 3 ottobre 2016, C (2016) 6455 final, che respinge la domanda confermativa del ricorrente di accesso ai documenti in applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Steven Verschuur è condannato a sopportare le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 53 del 20.2.2017.

Ricorso proposto il 16 maggio 2017 — Fakro/Commissione

(Causa T-293/17)

(2017/C 249/45)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Fakro sp z o.o. (Nowy Sącz, Polonia) (rappresentante: A. Radkowiak-Macuda, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la Commissione è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del TFUE e della Carta dei diritti fondamentali, omettendo di pronunciarsi sul ricorso presentato il 12 luglio 2012 dalla ricorrente per abuso di posizione dominante da parte del gruppo VELUX, nonostante fosse stata per questo formalmente convocata.
- condannare la Commissione alle spese, anche in caso di non luogo a procedere, nel caso in cui la Commissione adotti una decisione nel corso del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sull'inosservanza dell'articolo 288 TFUE in combinato disposto con gli articoli 102 e 105 TFUE, nonché con l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali.

Una prima pronuncia dopo 3 anni e mezzo, presumibilmente nel merito, sul ricorso presentato dalla ricorrente, non costituisce una trattazione della causa entro un termine ragionevole. La Commissione non ha fornito alcuna prova che permetta di confermare che è stata compiuta una qualche attività nell'ambito del procedimento. La Commissione, prima di adottare una decisione, è tenuta ad analizzare approfonditamente gli elementi di fatto e di diritto dedotti dalla ricorrente. L'avvio di un procedimento da parte della ricorrente costituisce l'unico modo per tutelare i suoi diritti.

Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — Optile/Commissione

(Causa T-309/17)

(2017/C 249/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Organisation professionnelle des transports d'Ile de France (Optile) (Parigi, Francia) (rappresentanti: F. Thiriez e M. Dangibeaud, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in via principale, annullare parzialmente il primo articolo della decisione della Commissione europea del 2 febbraio 2017 SA.26763 relativa ai presunti aiuti di Stato concessi alle società di trasporto pubblico della regione Île-de-France, ma solo nella parte riguardante la considerazione secondo cui il regime di aiuti introdotto dalla regione Île-de-France dal 1979 al 2008 costituisce un regime di aiuti nuovo «illegalmente attuato»;
- in via subordinata, annullare parzialmente il primo articolo della decisione della Commissione europea del 2 febbraio 2017 SA.26763 relativa ai presunti aiuti di Stato concessi alle società di trasporto pubblico della regione Île-de-France nella parte in cui afferma che il regime di aiuti di Stato è stato «illegalmente attuato» tra maggio 1994 e il 25 dicembre 2008.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, con la sua decisione del 2 febbraio 2017 relativa agli aiuti di Stato SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) concessi dalla Francia a società di trasporto su autobus nella regione Île-de-France [C (2017) 439 final] (nel prosieguo la «decisione impugnata»), ha considerato che il dispositivo in esame costituiva un regime di aiuti nuovo. A tale proposito, la ricorrente deduce quanto segue:

- la violazione dell'articolo 1, lettera b), sub i), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9) (nel prosieguo «il regolamento n. 2015/1589»), dal momento che la base giuridica del regime in esame è precedente al Trattato di Roma;
- il difetto di motivazione alla luce dell'articolo 1, lettera b), sub v), del regolamento n. 2015/1589;